

***Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020***

***FOCUS SULLE
PRINCIPALI
DISPOSIZIONI FISCALI
D'INTERESSE PER IL
SETTORE DELLE
COSTRUZIONI***

Fiscalità Edilizia

GENNAIO 2018

SOMMARIO

NEUTRALIZZAZIONE AUMENTO IVA.....	1
MODIFICHE ALL "ECOBONUS"	2
PROROGA "BONUS EDILIZIA"	5
MODIFICHE AL "SISMABONUS"	6
PROROGA "BONUS MOBILI"	6
DETRAZIONE PER SISTEMAZIONE A VERDE	6
PROROGA "CEDOLARE SECCA" PER LOCAZIONI A CANONI CALMIERATI.....	7
ESTENSIONE BONUS ALBERGHI	8
PROROGA E MODIFICHE DEI MAXI AMMORTAMENTI	9
BLOCCO AUMENTO ALIQUOTE LOCALI	10
CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0.....	10
ESTENSIONE DEI PIR AL SETTORE IMMOBILIARE.....	11
ESTENSIONE AMBITO APPLICATIVO "LEGGE BUCALOSSÌ"	12
MISURE PER IL SUD	13
OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER OPERAZIONI B2B	14
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALI	16
BLOCCO PAGAMENTI PP.AA.	17
RIAPERTURA TERMINI PER RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI DEI PRIVATI.....	19
DECORRENZA DISCIPLINA IRI	19

ALLEGATO NORMATIVO

Con la pubblicazione sul *Supplemento Ordinario* n. 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n.302 del 29 dicembre 2017, della *legge di Bilancio 2018* (legge 27 dicembre 2017, n. 205)¹, diventano ufficiali le novità in materia di fisco, oltre che lavoro e finanziamenti, che definiscono, assieme alle disposizioni contenute nel cd. “*Decreto fiscale*” (DL 148/2017, convertito con modificazioni nella legge 172/2017)² il quadro della manovra di fine anno.

Di seguito, si prendono in rassegna le principali misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni contenute nel provvedimento in commento.

**NEUTRALIZZAZIONE
AUMENTO IVA
(art. 1, co. 2)**

Viene prevista la **disattivazione**, in misura **totale** per il **2018** e **parziale** per il **2019**, delle **cosiddette “clausole di salvaguardia”** relative all'**aumento** delle **aliquote IVA** e delle accise, già introdotte dalla legge 190/2014 (Stabilità 2015).

In particolare, per tutto il **2018**, viene **bloccato** l'**aumento** dell'**aliquota IVA** ridotta che resterà **al 10%** (anziché all'11,4%) mentre, dal **1° gennaio 2019**, viene prevista una parziale rimodulazione della stessa che si applicherà in misura pari all'**11,5%** (anziché al 12%).

Come noto, l'art. 5 del D.L. 148/2017 (cd. “*Decreto fiscale*”), convertito con modificazioni in legge 172/2017, è già intervenuto sulle clausole di salvaguardia rimodulando l'incremento previsto per l'**aliquota IVA** del 10%. Adesso, con la disposizione in commento, il Legislatore interviene nuovamente sul tema, bloccando per tutto il 2018 l'aumento delle aliquote IVA del 10%, fermo restando l'incremento già previsto per l'aliquota IVA del 22%, a partire dal 1° gennaio 2019.

Pertanto, l'aumento delle aliquote IVA è così definito:

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

«CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA»

 **DISATTIVAZIONE «CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA»**

ALIQUEUTE IVA VIGENTIALE 31 DIC.2017	ALIQUEUTE IVA DAL 1° GEN.2018	ALIQUEUTE IVA DAL 1° GEN.2019	ALIQUEUTE IVA DAL 1° GEN.2020	ALIQUEUTE IVA DAL 1° GEN.2021
10%	10%	11,5%	13%	13%
22%	22%	24,2%	24,9%	25%

¹ Cfr. ANCE “*Legge di Bilancio 2018 – Misure fiscali in sintesi*”- ID n. 31059 del 12 gennaio 2018.

² Cfr. ANCE “*“Decreto Fiscale” – Pubblicata la conversione in legge del DL 148/2017*”- ID n. 30757 del 6 dicembre 2017.

**MODIFICHE
ALL'“ECOBONUS”
(art. 1, co. 3, lett.a)**

Vengono apportate numerose modifiche all'art.14 del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, che reca la disciplina vigente del cd. “*Ecobonus*”. Tra queste, le principali:

1. la **proroga** per tutto il **2018** della **detrazione IRPEF/IRES per l'efficientamento energetico degli edifici** (cd. “*Ecobonus ordinario*”) che, quindi, si applicherà ancora **nella misura del 65%** per le **spese** sostenute **sino al 31 dicembre 2018**, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato.

Resta altresì ferma l'applicabilità del **beneficio fino al 31 dicembre 2021**, nella misura del **65%**, **anche** nella “**formula potenziata**” del **70/75%**, **per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali** (cd. “*Ecobonus condomini*”).

A tal proposito, si evidenzia la riformulazione del comma 2-quater dell'art.14 del DL 63/2013, relativo agli interventi condominiali cd. “*incisivi*”, con la quale viene precisato che il plafond di 40.000 mila euro (per unità immobiliare) su cui calcolare la detrazione, va riferito esclusivamente a questi ultimi;

2. la **riduzione al 50%** della **percentuale di detrazione** per i seguenti interventi:

- **acquisto e posa in opera di finestre** comprensive di **infissi**,
- **acquisto e posa in opera di schermature solari**,
- **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza almeno pari alla **classe A** di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.

Al contempo, vengono definitivamente esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto, prevista dal citato regolamento delegato (UE),

- **acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili** (fino a un limite massimo di detrazione di 30.000 euro);
3. il **riconoscimento**, per tutto il 2018, della **detrazione** nella misura del **65%** per i seguenti interventi:
 - **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza almeno pari alla **classe A** di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 **e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII** della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02,
 - **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione**, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
 - **acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione**,
 - **acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di**

impianti esistenti (fino a un limite massimo di detrazione di 100.000 euro),

4. l'estensione della **possibilità** di “**cessione del credito**” a **tutti i contribuenti** (ivi compresi i soggetti “*incapienti*” - pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro) per **tutte le tipologie** agevolate di **interventi di riqualificazione energetica** (non solo limitatamente agli interventi su parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari).

Sul punto, sembra confermata la possibilità per gli “incapienti” di cedere il credito alle banche ed intermediari finanziari.

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



Eco-Bonus «ordinario»

«ECO-BONUS»:
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

☐ **detrazione al 65%** per interventi energetici eseguiti su **single unità immobiliari dal 01.01.2018 al 31.12.2019** nelle seguenti ipotesi:

- ✓ riqualificazione energetica “globale”
- ✓ strutture opache orizzontali e verticali
- ✓ installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- ✓ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:
 - Impianti con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione (classi V, VI e VIII, Comunicazione UE 2014/C 201/02)
 - Impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
- ✓ acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione
- ✓ acquisto e la posa in opera delle schermature solari (di cui all'Al.M. D. Lgs. 311/2006) fino ad una detrazione massima di 60.000 euro
- ✓ acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, per tutto il 2018, fino ad una detrazione massima di 100.000 euro, qualora si ottenga un risparmio di energia primaria (PES-All. III del decreto MISE 4.08.11), pari almeno al 20%
- ✓ impianti geotermici a bassa entalpia
- ✓ sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore
- ✓ acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



Eco-Bonus «ordinario»

«ECO-BONUS»:
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

☐ **detrazione al 50%** per interventi energetici eseguiti su **single unità immobiliari dal 01.01.2018 al 31.12.2019** nelle seguenti ipotesi:

- ✓ acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi
- ✓ acquisto e posa in opera delle **schermature solari**
- ✓ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013)
- ✓ acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino ad una detrazione massima di 30.000 euro

Eco-Bonus «ordinario»

☐ **Stesse regole** per gli interventi energetici eseguiti su **parti comuni condominiali dal 06.06.2013 al 31.12.2021**

5. la **cumulabilità** tra il “**Sismabonus**” e l’ “**Ecobonus**” per interventi su

parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle **zone sismiche 1, 2 e 3**, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, nella misura unica del:

- l'**80%**, ove gli interventi determinino il **passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore**,
- l'**85%** ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

La predetta detrazione è **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo e si applica su **un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** di ciascun edificio.

La nuova modalità di cumulo delle suddette detrazioni riguarda specificatamente gli interventi agevolati effettuati su parti comuni di edifici condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini, rispettivamente dal co. 2-*quater* del citato art.14 del D.L. 63/2013 ("*Ecobonus condomini*") e dal co. 1-*quinquies* dell'art.16 del medesimo Decreto ("*Sismabonus condomini*").

La scelta tra l'una o l'altra modalità di cumulo delle detrazioni trova giustificazione nella possibilità, riconosciuta ai contribuenti, di valutare la convenienza di un recupero accelerato in 5 anni (e non già in 10) in caso di capienza d'imposta quantomeno per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico.



Si ricorda, inoltre, che la **piena cumulabilità** è stata altresì riconosciuta tra "*Sismabonus*" e "*Ecobonus*" anche nel caso in cui i suddetti interventi siano realizzati su fabbricati non condominiali (tenendo distinti bonifici e fatture e recuperando in 5 o 10 anni l'importo detraibile, rispettivamente per il "*Sismabonus*" e l' "*Ecobonus*"). Tale precisazione è stata fornita dall'Agenzia

delle Entrate nella recente **R.M. n. 147/E del 29 novembre 2017**³;

6. l'**emanazione** di un **Decreto del MEF**, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, che, tra l'altro, introdurrà specifici massimali di costo per ogni singola tipologia di intervento, e dovrà definire le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione da parte dell'ENEA. Tali controlli sono volti ad accertare il rispetto dei requisiti di accesso al beneficio, dunque, non sono più limitati alla sussistenza dei requisiti necessari per accedere alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma riguardano tutti gli interventi ammessi all'ecobonus;
7. l'**estensione** del **beneficio** (oltre che agli IACP) anche agli **interventi di riqualificazione energetica** effettuati su **immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica** posseduti da **enti e cooperative**.

**PROROGA "BONUS
EDILIZIA"**
(art.1,co.3, lett.b, n.1)

Viene prorogato il potenziamento della **detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni** (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora **nella misura del 50%** per le **spese sostenute sino al 31 dicembre 2018**, da assumere entro il **limite massimo di 96.000 euro**.

La **proroga** a tutto il 2018 riguarda anche:

- ✓ la **detrazione del 50% per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati** da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d'acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante;
- ✓ la **detrazione del 50% per l'acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni**.



³ Cfr. ANCE **"Sismabonus" ed "Ecobonus" – I chiarimenti dell'AdE**- ID n. 30686 del 30 novembre 2017.

**MODIFICHE AL
"SISMABONUS"**
(art.1,co.3, lett.b, n.2)

Per quanto riguarda la **detrazione IRPEF/IRES** delle **spese** sostenute per interventi di **messa in sicurezza statica** delle abitazioni, dei condomini e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica, nella formulazione già vigente, le novità riguardano:

1. l'estensione del beneficio anche agli interventi effettuati da IACP e da altri enti aventi le medesime finalità (tra cui rientrano le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa, assegnate ai soci),
2. l'attribuzione del monitoraggio all'Enea, laddove gli interventi di messa in sicurezza statica consentano di ottenere anche un risparmio energetico.

**PROROGA "BONUS
MOBILI"**
(art.1,co.3, lett.b, n.3)

Sempre per il 2018, viene altresì prorogata la **detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, **nella misura del 50%** delle **spese** sostenute **sino al 31 dicembre 2018**.

Anche per il 2018 la **proroga** del **"bonus mobili"** viene **riconosciuta ai soggetti che** sull'abitazione da arredare **hanno avviato interventi**, agevolati con il **"bonus edilizia"**, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data.

A questi è riconosciuto il **"bonus mobili"** sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2017.

Resta fermo che l'acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l'etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio.

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

BONUS MOBILI

Bonus mobili

PROROGA "BONUS MOBILI" PER LE RISTRUTTURAZIONI

Spese sostenute sino al 31.12.2018 = detrazione 50% sino a 10.000 euro per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati all'arredo dell'abitazione oggetto dei lavori agevolati con il "bonus edilizia" iniziati dal 1° gennaio 2017

BENI AGEVOLATI

- ✓ mobili d'arredamento (ES: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi ed apparecchi di illuminazione)
Non agevolabile l'acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, nonché altri complementi di arredo
- ✓ grandi elettrodomestici di classe energetica A+
- ✓ forni classe energetica A
- ✓ apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica

Elenco di cui Allegato 1B, D.Lgs. 151/2005 (ES: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento)

**DETRAZIONE PER
SISTEMAZIONE A
VERDE**
(art.1, co.12-15)

Viene introdotta, **per l'anno 2018**, una **detrazione IRPEF del 36%** su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di:

- **sistemazione a verde** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di **giardini pensili e coperture a verde** purché si collochino nell'ambito di un intervento straordinario di sistemazione a verde dell'unità immobiliare residenziale (risposta dell'Agenzia delle Entrate nel Videoforum 2018 organizzato dal quotidiano «Italia Oggi»).

Tra le spese che possono portarsi in detrazione sono **incluse** anche quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione dei suddetti interventi.

La **detrazione** (per un importo massimo di 1.800 euro), condizionata all'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, **è ripartita in 10 quote annuali** di parti importo dall'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi.

La detrazione spetta **anche per interventi su parti comuni esterne di edifici**, fermo restando il limite dell'importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel limite della propria quota.

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

«BONUS VERDE»

BONUS VERDE 36%

DETRAZIONE PER SISTEMAZIONE A VERDE

art. 1, co.12-15, L. 205/2017

Per il 2018, è riconosciuta una **detrazione IRPEF del 36%** per le spese sostenute dai contribuenti (limite massimo 5.000 euro per unità immobiliare **«residenziale»**) per interventi di:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi
- realizzazione di giardini pensili e coperture a verde

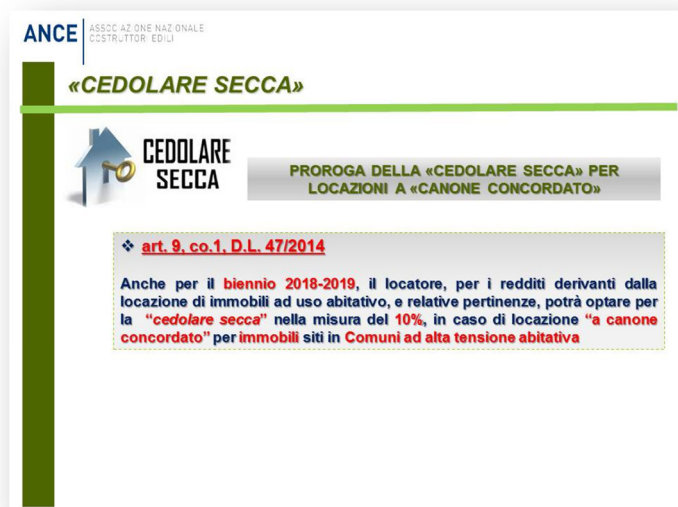
✓ **ripartizione in 10 quote annuali costanti**

**PROROGA
“CEDOLARE SECCA”
PER LOCAZIONI A
CANONI CALMIERATI**
(art.1, co.16)

Viene prevista la proroga per il biennio 2018-2019 delle disposizioni contenute nell'art. 9 del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014, che prevede, la **riduzione** (dal 15%) al **10%** dell'aliquota della **“cedolare secca”** applicata sugli **affitti a canone concordato**⁴.

Detta riduzione è stata originariamente concessa per il quadriennio 2014-2017.

⁴ Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (cd. “Federalismo fiscale”).



**ESTENSIONE BONUS
ALBERGHI**
(art.1, co.17-18)

Per il 2018, il cosiddetto “*bonus alberghi*” viene esteso anche per le spese di **realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.**

Per completezza, si ricorda che l'agevolazione (introdotta dal 2014 dall'art.10, del D.L. 83/2014 convertito nella legge 106/2014) consiste in un credito d'imposta, pari al 65% delle spese sostenute, riconosciuto alle **imprese alberghiere che, nelle loro strutture, effettuano interventi di recupero edilizio** (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia), a condizione che tali interventi abbiano anche le finalità di riqualificazione energetica ed antisismica.

**NORMA
INTERPRETATIVA
REGOLA “BENI
SIGNIFICATIVI”**
(art.1, co.19)

Viene introdotta una **norma di interpretazione autentica** dell'art.7, co.1, lett. b) della legge 448/1999 che disciplina **l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per le forniture di specifici beni** (cd. “beni significativi”⁵) nell'ambito di interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Nello specifico, viene chiarito che l'individuazione dei beni, che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito dei suddetti interventi sul patrimonio edilizio (e delle parti staccate) si effettua *«in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.»*

La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i

⁵ Tali beni sono specificatamente stati individuati dal D.M. 29 dicembre 1999.

beni di valore significativo che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

**PROROGA E
MODIFICHE DEI
MAXI
AMMORTAMENTI**
(art.1, co.29-36)

Viene prevista la proroga per il 2018 dell'agevolazione fiscale, introdotta nel 2016, per incentivare le imprese all'acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all'attività produttiva (cd. "*superammortamento*"). In particolare, così come già previsto, l'incentivo consente di **ammortizzare il 30%** (non più il 40%, come attualmente previsto) **in più del costo d'acquisto⁶ dei beni strumentali nuovi⁷**.

Sono esclusi dal perimetro di applicazione dell'agevolazione gli investimenti in veicoli e in altri mezzi di trasporto (art. 164, co. 1 DPR 917/1986) con eccezione degli autocarri (risposta dell'Agenzia delle Entrate nel Videoforum 2018 organizzato dal quotidiano «Italia Oggi»). Le nuove disposizioni sul super ammortamento non si applicano neppure agli investimenti che si avvalgono della proroga dell'agevolazione disposta dalla legge di bilancio 2017.

Viene, altresì, prorogata per il 2018 l'agevolazione fiscale spettante per gli **investimenti in chiave "industria 4.0"**, secondo la quale per l'acquisto di determinati **beni materiali digitali** la percentuale d'ammortamento è pari al **250%** (cosiddetto "*iperammortamento*" che, in pratica, consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d'ammortamento).

Allo stesso modo, viene prorogato l'ammortamento al **140%** anche per specifici **beni immateriali strumentali acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto "iperammortamento"**.

In particolare, si segnala che è stato modificato l'elenco (contenuto nell'allegato B della legge di bilancio 2017) dei beni immateriali rispetto ai quali, a favore di coloro che beneficiano dell'iperammortamento, opera la maggiorazione del 40%. All'elenco, infatti, sono state aggiunte le seguenti voci:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

Altra novità in materia di iperammortamento è rappresentata dalla previsione secondo cui, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

⁶ Fiscalmente definito ai sensi dell'art.110, co.1 del DPR 917/1986.

⁷ Cfr. ANCE "*Super e iper ammortamento nel leasing - R.M. 132/E/2017*" - ID n. 30244 del 25 ottobre 2017; "DL 91/2017 cd. "*Decreto Sud*" - *Proroga Iperammortamento*" - ID n. 29221 del 4 luglio 2017; "*Novità fiscali 2017 - I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella C.M. 8/E/2017*" - ID n. 28177 del 10 aprile 2017; "*Superammortamento e Iperammortamento - Circolare congiunta 4/E/2017*" - ID n. 28041 del 31 marzo 2017.

- ✓ sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge di bilancio 2017
- ✓ attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Inoltre, è stabilito che, nell'ipotesi in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le condizioni sopra ricordate, la fruizione del beneficio dell'Iperammortamento prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.



**BLOCCO AUMENTO
ALIQUOTE LOCALI**
(art. 1, co. 37-38)

Viene prorogata anche per il 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili.

Tuttavia, viene prorogata, anche per il 2018, la facoltà per i Comuni di applicare sulle aliquote **TASI**, mediante propria delibera, la **maggiorazione**, pari allo **0,8 per mille**, naturalmente solo per gli immobili diversi da quelli per i quali viene stabilita l'esenzione dal tributo (quale, ad esempio, l'abitazione principale non di lusso).

**CREDITO
D'IMPOSTA
FORMAZIONE 4.0**
(art. 1, co. 25-35)

Per il triennio 2018-2020, a favore di tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione, svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (applicate ad ambiti specificatamente individuati), viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50% del solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in

attività di formazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 1 milione di euro⁸ per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero economia e finanze, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono emanate le disposizioni applicative, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute (che devono essere certificate, le cause di decadenza e revoca del beneficio, e le modalità di restituzione del credito d'imposta in caso di indebita fruizione del credito).

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

FORMAZIONE 4.0

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE «INDUSTRIA 4.0»

Credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale dipendente sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale 4.0

Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario

Credito d'imposta

Il beneficio è pari al 40 % delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette

**ESTENSIONE DEI
PIR AL SETTORE
IMMOBILIARE
(art.1, co. 80)**

Viene **esteso anche al capitale delle società immobiliari** la possibilità di **investimento** attraverso i **PIR – Piani individuali di risparmio**.

Si ricorda che per l'investimento attraverso i PIR, introdotti con la legge di bilancio 2017, viene riconosciuta **un'esclusione da tassazione IRPEF dei rendimenti relativi ad investimenti nel capitale sociale** delle aziende, sino a 30.000 euro annui, con obbligo di mantenere la partecipazione quantomeno per 5 anni (esclusione massima sino a 150.000 euro).

⁸ Al presente credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, co. 53, della legge 244/2007 (utilizzo in dichiarazione entro il limite annuo di 250.000 euro) e di cui all'art. 34 della legge 388/2000 (utilizzo in compensazione fino ad un limite massimo annuo di 700.000 euro).

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

PIR - PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO



ESTENSIONE PIR AL SETTORE IMMOBILIARE

❖ **art. 1, co.100-113, L. 232/2016**

Dal 2018, nel novero delle imprese nelle quali è possibile effettuare investimenti fiscalmente agevolati attraverso i PIR sono incluse anche quelle che svolgono attività immobiliare

**ESTENSIONE
AMBITO
APPLICATIVO
“LEGGE
BUCALOSSÌ”
(art.1, co. 88)**

Vengono **estese** le **agevolazioni fiscali** (imposta di registro in misura fissa ed esenzione da imposte ipotecarie e catastali), di cui all'art.20, co.1, L. 10/1977 (cd. «**legge Bucalossi**»), anche agli **atti** e alle **convenzioni** relativi ai **piani di lottizzazione di iniziativa privata** (regime attualmente previsto per quelli di iniziativa pubblica).

L'estensione di tale regime riguarda, dal 1° gennaio 2018, tutti gli **atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici**, nonché tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

REGISTRO –INCENTIVI FISCALI «LEGGE BUCALOSSÌ»



ESTENSIONE REGIME FISCALE DELLA «LEGGE BUCALOSSÌ»

❖ **art. 1, co.88, L. 205/2017**

Estensione delle agevolazioni fiscali (imposta di registro in misura fissa ed esenzione da imposte ipotecarie e catastali), di cui all'art.20, co.1, L. 10/1977 (cd. «**legge Bucalossi**»), anche agli atti e alle convenzioni relativi ai piani di lottizzazione di iniziativa privata (regime attualmente previsto per quelli di iniziativa pubblica)

**DETRAZIONE
IRPEF PER PREMI
RELATIVI A
“POLIZZE
CATASTROFALI”
(art. 1, co. 768-770)**

Per le **polizze assicurative contro il rischio sismico**, stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 relativamente ad **unità immobiliari residenziali**, è riconosciuta una **detrazione IRPEF pari al 19% dei costi sostenuti dal contribuente, pari all'importo del premio annuo**.

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

POLIZZE RISCHIO TERREMOTO



DETRAZIONE «POLIZZE RISCHIO TERREMOTO»

❖ **art. 15, co. 1, lett. f-bis, DPR 917/1986**

Per le **polizze assicurative** contro il rischio sismico, stipulate a decorrere dal **1° gennaio 2018** per **unità immobiliari residenziali**, è riconosciuta una **detrazione IRPEF pari al 19%** dei costi sostenuti pari all'importo del **premio annuo**

**MISURE PER IL SUD
(art. 1, co. 892)**

La legge 205/2017 rfinanzia per 200 milioni di euro per il 2018 e ulteriori 100 milioni di euro per il 2019 le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

CREDITO D'IMPOSTA «MEZZOGIORNO»



RIFINANZIAMENTO CREDITO «MEZZOGIORNO»

❖ **art. 1, co. 98-108, L. 208/2015**

Rifinanziato per 200 milioni di euro per il 2018 e 100 milioni di euro per il 2019 il **credito di imposta a favore delle imprese** che, nel quadriennio 2016-2019, effettuano l'acquisizione dei **beni strumentali nuovi**, facenti parte di un **progetto di investimento iniziale** e destinati a strutture produttive ubicate nelle **zone assistite** delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo

L'agevolazione, introdotta dalla legge di Stabilità per il 2016 (art.1, co.98-108, legge 208/2015⁹), spetta, con riferimento agli **acquisti** (anche mediante contratti di leasing), facenti **parte di un progetto di investimento**, relativi a **macchinari, impianti ed attrezzature** (sono espressamente esclusi gli immobili), destinati a strutture produttive già esistenti o collocate *ex novo* **nelle medesime Regioni**¹⁰.

Tale **credito d'imposta** viene riconosciuto per gli **acquisti di macchinari** nuovi effettuati **dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019**. Inoltre, il beneficio, modulato a seconda delle dimensioni dell'impresa, dal 1° marzo 2017, spetta nel limite massimo di:

- 1,5 milioni di euro per le **piccole imprese**;
- 5 milioni di euro per le **medie imprese**;
- 15 milioni di euro per le **grandi imprese**.

Si ricorda che, ai fini dell'applicabilità del beneficio, le caratteristiche relative alle dimensioni dell'impresa sono individuate in base alla normativa europea, in materia di aiuti di Stato a finalità regionale¹¹.

Per completezza, si ricorda che le modalità di calcolo e fruizione del beneficio sono state individuate dai successivi Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate 24 marzo 2016 e 14 aprile 2017¹².

**OBBLIGO DI
FATTURAZIONE
ELETTRONICA PER
OPERAZIONI B2B
(art.1, co. 909-917)**

Obbligatoria, dal **1° gennaio 2019**, la **fatturazione elettronica** per le operazione cd. "B2B", ovvero per tutte le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** poste in essere tra **soggetti IVA** (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata)¹³.

In sostanza, viene meno la possibilità per l'impresa o il soggetto IVA di scegliere, mediante opzione, tale tipologia di fatturazione, ma diventa obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2019, per tutte le operazioni tra soggetti IVA.

Inoltre, la **fatturazione elettronica obbligatoria** entrerà in vigore, già **dal 1° luglio 2018**, soltanto per le imprese che operano nel settore della cessione di benzina e gasolio e per le **prestazioni** rese da **subappaltatori** nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con una P.A.

Nel caso di inosservanza di tali obblighi, oltre all'applicazione delle relative sanzioni, viene stabilito che la **fattura emessa** con **modalità diverse** rispetto a quelle previste dalla legge si **considera "non emessa"**.

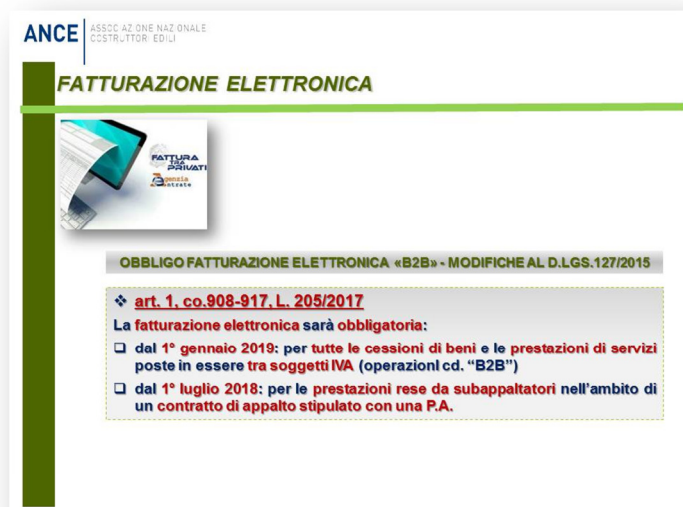
⁹ Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" – ID n. 23273 del 13 gennaio 2016.

¹⁰ Si tratta del "progetto di investimento iniziale" come definito dall'art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651/2014 della Commissione.

¹¹ Cfr. art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014 6424 final del 16 settembre 2014).

¹² Cfr. anche CM 34/E del 3 agosto 2016 e la CM 12/E del 13 aprile 2017.

¹³ Cfr. ANCE "Opzione per l'invio all'AdE dei dati delle fatture – Scadenza entro il 31 marzo" – ID n. 28008 del 29 marzo 2017; "Fatturazione elettronica tra privati – Pubblicazione in Gazzetta" - ID n.21730 del 25 agosto 2015.



La disposizione in commento, seppur apprezzabile, manca della necessaria contestuale eliminazione del meccanismo dello “*split payment*”, che di fatto si rende del tutto superfluo ai fini del contrasto all’evasione fiscale e alle frodi IVA.

A parere dell’ANCE, infatti, la fatturazione elettronica obbligatoria tra soggetti IVA costituirebbe un’efficace soluzione alle criticità che derivano dall’ampia applicazione dello “*split payment*” nei rapporti con le PP.AA., in particolare in termini di incremento esponenziale del credito IVA.

Questa ipotesi di soluzione, infatti, farebbe venir meno il presupposto stesso dell’applicazione dello stesso “*split payment*”, garantendo, allo stesso tempo, l’obiettivo generale di semplificazione del procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili e di ripristino perfetto del principio di neutralità dell’IVA.

In tal ambito, l’ANCE condivide l’intenzione del Governo di proseguire nell’attuazione dei contenuti della comunicazione della Commissione Europea COM(2010)712 del 2 dicembre 2010 avente ad oggetto “*Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa*”, nella quale è chiaramente indicato come la diffusione della fatturazione elettronica faccia parte dell’iniziativa faro della stessa Commissione “*un’agenda digitale europea*”, che attribuisce un ruolo di primo piano alla realizzazione di un Mercato Unico Digitale e invita all’eliminazione degli ostacoli normativi e tecnici che impediscono l’adozione in massa della fatturazione elettronica.

Tuttavia, il progetto dell’Esecutivo, a tutt’oggi, manca della necessaria contestuale eliminazione del meccanismo dello “*split payment*”, che di fatto si rende del tutto superfluo ai fini del contrasto all’evasione fiscale e alle frodi IVA.

È, quindi, con tale finalità che l’ANCE ha presentato formale denuncia alla Commissione Europea – insieme a tutte le sigle datoriali delle costruzioni (Ance, Legacoop, Cna costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem e Federcostruzioni) – per evidente violazione dello “*split payment*” con le leggi dell’Unione Europea e con principi su cui si basa il diritto dell’Unione, in particolare in materia di sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (Direttiva 2006/112/CE).

I.S.A. FISCALI
(art.1, co. 931)

Viene posticipata al periodo di imposta 2018 l'entrata in vigore degli ISA (gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale), i nuovi strumenti di *compliance* fiscale che sostituiranno gradualmente gli studi di settore (si prevede il passaggio dagli attuali 183 studi di settore ai futuri a 150 ISA).



In merito si ricorda che gli ISA sono stati introdotti dal l'art.7-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016, e successivamente integrati in sede di conversione del D.L. 50/2017 (cd. “*Manovra correttiva*”) ¹⁴.

I nuovi indici saranno articolati e differenziati in funzione dello specifico settore produttivo in cui il contribuente opera e terranno conto delle peculiarità di svolgimento dell'attività produttiva, anche a livello territoriale. Nello specifico, anche lo studio di settore delle costruzioni WG69U sarà interessato dal processo di sostituzione.

I nuovi indicatori verranno distinti tra “*indicatori elementari di affidabilità*” ed “*indicatori elementari di anomalia*” (questi ultimi, oltre a segnalare al contribuente situazioni potenzialmente patologiche, potrebbero comunque essere utilizzati per selezionare soggetti da accertare).

La costruzione statistica di ogni singolo ISA, curata dalla So.Se., si baserà su i cd. “*big data*”, flussi informativi derivanti da più banche dati, e, nello specifico, non solo di natura fiscale, relativi ad un “*panel data*” per 8 periodi d'imposta (2008-2015).

A differenza di quanto previsto per gli attuali studi di settore, ad ogni ISA corrisponderà un'unica funzione di regressione (quindi, non più una funzione per ogni *cluster* di riferimento del singolo studio di settore) ed, ulteriormente, rispetto alla classificazione dei contribuenti coinvolti per settori produttivi, si passerà dalla distinzione in *cluster* alla ripartizione in modelli di business, ovverosia a strutture

¹⁴ Cfr. ANCE “*Indici sintetici di affidabilità – Anticipazioni dalla So.Se.*” – ID n. 29061 del 21 giugno 2017 e ANCE “*“Manovra correttiva” – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017*”- ID n. 29123 del 27 giugno 2017.

organizzative “tipo”.

Si ricorda, inoltre, che, in base alle indicazioni del MEF, il livello di affidabilità sarà influenzato dai seguenti indicatori (il cui peso sarà differenziato a seconda di alcuni fattori legati all’attività esercitata, primo fra tutti il settore produttivo d’appartenenza):

- valore aggiunto per addetto,
- reddito per addetto,
- ricavi per addetto,
- costi residuali di gestione sui ricavi,
- durata delle scorte,
- costo del venduto per addetto,
- valore dei beni strumentali per addetto.

I nuovi ISA, infatti, forniranno, su scala da 1 a 10, il grado di affidabilità di ogni contribuente al fine di accedere al regime di premialità fiscale. A seconda dei diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli ISA, verranno riconosciuti i seguenti benefici fiscali:

- esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui ai fini IVA ed a 20.000 euro ai fini IRES ed IRAP;
- esonero dal visto di conformità (o dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative ;
- esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, ai fini delle imposte sui redditi ed IVA (ai sensi degli artt.39, co.1, lett. d, secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e 54, co.2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972);
- anticipazione di almeno un anno (con graduazione in funzione del livello di affidabilità) dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini del reddito d’impresa ed IVA (ai sensi degli artt.43, co.1, del D.P.R. 600/1973, e 57, co.1, del D.P.R. 633/1972);
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art.38 del D.P.R. 600/1973).

**BLOCCO
PAGAMENTI
PP.AA.**
(art.1, co. 986-989)

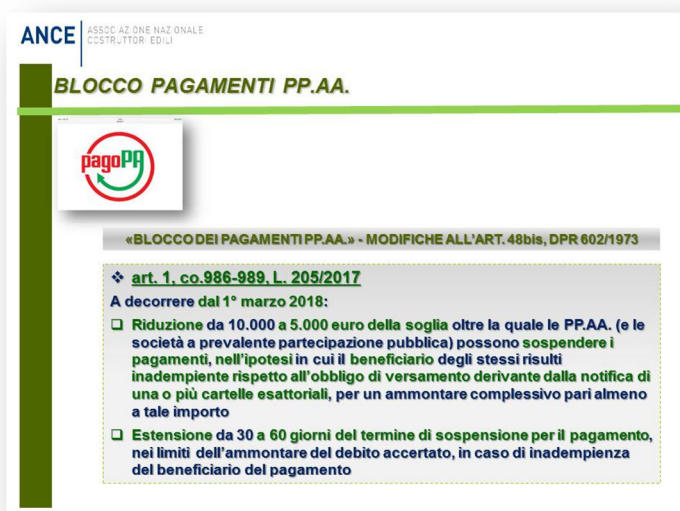
È **ridotta**, da **10.000** a **5.000** euro, la **soglia** oltre la quale le **pubbliche amministrazioni** (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono **sospendere i pagamenti**, nell’ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risultati **inadempiente** rispetto all’**obbligo** di versamento derivante dalla notifica di una o più **cartelle esattoriali**, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48**bis** del DPR 602/1973)¹⁵.

¹⁵ Cfr. ANCE “Pagamenti delle P.A. – Cessione del credito – C.M. n.29 dell’8 ottobre 2009”-ID n..3887 del 27 ottobre 2009; “Disciplina dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – Chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato” - ID n. 3886 del 08 agosto 2008; “Sospensione dei pagamenti delle P.A. – Emanazione del Decreto Attuativo” – ID n.3738 del 18 marzo 2008; “Disposizioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – Ulteriori chiarimenti ministeriali” – ID n. 3800 del 06 settembre 2007; “Disposizioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – Primi chiarimenti ministeriali” – ID n. 3798 del 24 agosto 2007

Specularmente, viene modificato il D.M. 40/2008, attuativo del citato art. 48**bis**, che stabilisce sia le modalità di verifica della posizione debitoria dell'interessato da parte dell'agente della riscossione, sia la procedura di riscossione delle somme dovute dall'interessato all'Erario

In particolare, in caso di verifica di inadempienza del beneficiario del pagamento da parte dell'agente della riscossione, viene **esteso a 60 giorni** (dagli attuali 30) il **termine di sospensione** per il **pagamento** decorrenti dalla comunicazione, nei limiti dell'ammontare del debito accertato.

Tali disposizioni entreranno in vigore **dal 1° marzo 2018**.



La disposizione in commento appare fortemente negativa sotto vari punti di vista.

Anzitutto, essa incide in maniera rilevante sulla disciplina delle **cause di esclusione** degli operatori economici dalle procedure di gara, di cui all'art. 80 del codice dei contratti - D.Lgs. 50/2016, poiché stabilisce che *“Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.[...]”*

Pertanto, il dimezzamento della soglia di cui all'art. 48-bis a 5.000 euro si ripercuote negativamente sulla partecipazione alle procedure di gara, amplificando il concetto di gravità delle violazioni in materia fiscale e comportando la potenziale esclusione dalle procedure di gara di imprese che abbiano commesso violazioni di importo scarsamente rilevante.

Sotto altro aspetto, l'abbassamento della soglia in questione ed il contestuale **raddoppio a 60 giorni** del periodo di sospensione dei pagamenti da parte delle amministrazioni ai beneficiari – a qualunque titolo- di somme pubbliche, necessario a consentire l'effettuazione di pignoramenti, si ripercuotono negativamente sulla **disciplina del pagamento del corrispettivo** d'appalto agli operatori economici.

Le imprese che, infatti, dovrebbero ricevere il pagamento del corrispettivo d'appalto da parte dell'ente appaltante, potrebbero, a fronte dell'omesso pagamento di imposte o tasse per un importo pari o superiore a 5.000 euro, subire una paralisi dei pagamenti per un intero bimestre, in attesa dell'avvio della procedura di riscossione.

**RIAPERTURA
TERMINI PER
RIVALUTAZIONE
DELLE AREE
EDIFICABILI DEI
PRIVATI**
(art.1, co. 997-998)

Viene disposta una nuova **riapertura** dei **termini** per la **rivalutazione** delle **aree** (edificabili o agricole) e delle partecipazioni, possedute da privati non esercenti attività commerciale, oggetto, nel tempo, di diverse proroghe.

In particolare, viene nuovamente ammessa la possibilità di **rideterminare** il **valore d'acquisto** dei **terreni edificabili** ed **agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale** alla data del **1° gennaio 2018**, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari all'8% dell'intero valore rivalutato delle aree.

Tale **imposta sostitutiva** deve essere **versata** (o la prima rata nel caso di pagamento rateale) **entro il 30 giugno 2018**.

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

RIVALUTAZIONE TERRENI DEI PRIVATI

**RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI DEI PRIVATI:
RIAPERTURA TERMINI**

**POSSIBILITÀ DI
RIVALUTARE LE AREE
EDIFICABILI O
AGRICOLE DEI PRIVATI
NON ESERCENTI
ATTIVITÀ
COMMERCIALE,
POSSEDUTE AL 1°
GENNAIO 2018**

**REDAZIONE E
GIURAMENTO
DELLA PERIZIA DI
STIMA ENTRO IL
30 GIUGNO 2018**

**VERSAMENTO
DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA DELLE
IMPOSTE SUL
REDDITO PARI
ALL'8% DELL'INTERO
VALORE RIVALUTATO
ENTRO IL 30 GIUGNO
2018 (O IN 3 RATE
ANNUALI DA TALE
DATA)**

Si ricorda che, mediante la rivalutazione, i possessori possono utilizzare il nuovo valore dell'area come riferimento ("*nuovo valore d'acquisto*") ai fini del calcolo delle imposte sui redditi (ossia della cd. "*plusvalenza*" – artt.67 e 68 del D.P.R. 917/1986 – TUIR) e delle imposte d'atto dovute in fase di cessione del terreno.

**DECORRENZA
DISCIPLINA IRI**
(art.1, co. 1063)

Viene stabilito che la **disciplina dell'imposta sul reddito di impresa (IRI)**, introdotta dalla legge di bilancio 2017 (art.1, co.547-548, legge 232/2016¹⁶), **si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

La nuova IRI (imposta sul reddito d'impresa, ai sensi dell'art.55-bis, DPR 917/1986), consentirà a tutti i titolari di reddito d'impresa (imprenditori individuali, Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria) di applicare l'aliquota fissa IRPEF del 24% (al pari delle società di capitali soggette ad IRES), in luogo dell'aliquota marginale (che va da un minimo del 23% ad un massimo del 43%).

La nuova "*flat tax*" per le PMI si applicherà su opzione di durata pari a 5 periodi

¹⁶ Cfr. ANCE "*In Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2017: Focus fiscale*"- ID n. 26850 del 22 dicembre 2016.

d'imposta (rinnovabile) e, comunque, solo per l'utile d'impresa mantenuto in azienda e non attribuito all'imprenditore.

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - STRALCIO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Pubblicata sul S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29-12-2017

Vigente al: **1-1-2018**

**Parte I
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi
programmatici**

(omissis)

Art. 1

(omissis)

2. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 »;

b) alla lettera b), le parole: « di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021; » sono sostituite dalle seguenti: « di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021; »;

c) alla lettera c), le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti

dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione»;

3) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento»;

4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;

5) al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater » sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo »;

6) al comma 2-quater, ultimo periodo, le parole: « di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente comma »;

7) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

« 2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio »;

8) al comma 2-quinquies, dopo le parole: « effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, » sono inserite le seguenti: « nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, » e le parole: « il 30 settembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni »;

9) al comma 2-sexies, le parole: « Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo »;

10) il comma 2-septies è sostituito dal seguente:

«2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»;

11) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

« 3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello

sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020

a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa»;

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

2) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

«1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»;

3) al comma 2, le parole: « 1^a gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1^a gennaio 2017 », le parole: « anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2018 », le parole: « anno 2016 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2017 » e le parole: « nel 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2018 »;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali».

(omissis)

12. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione

che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2019, ».

17. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali».

18. I soggetti di cui al comma 17 accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

(omissis)

19. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

(omissis)

29. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

30. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

31. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 30, le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 30.

32. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)».

33. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 30 e 31, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

34. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

36. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ».

(omissis)

46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48.

47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

48. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.

49. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

50. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed

è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

51. Al credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 56 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

52. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello sviluppo economico.

53. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

54. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

56. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 46 a 55 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 55, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(omissis)

80. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «che svolgono attività diverse da quella immobiliare,» sono soppresse;
- b) i periodi: «Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola» sono soppressi.

(omissis)

88. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato ».

(omissis)

769. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«

Assicurazioni contro gli eventi calamitosi	11-bis	Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
---	--------	---

».

770. Le disposizioni di cui ai commi 768 e 769 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

892. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

893. I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo.

894. Ai fini di cui al comma 893, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

(omissis)

909. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dall'Agenzia delle entrate » sono inserite le seguenti: « anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti » e dopo la parola: « residenti » sono inserite le seguenti: « o stabiliti »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione »;

5) il comma 4 è abrogato;

6) al comma 5, le parole: « del comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 3 e 3-bis »;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 »;

8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i

termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti). - 1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili). - 1. Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;

b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo »;

e) l'articolo 5 è abrogato;

f) all'articolo 7, comma 1, le parole: « resta valida fino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « resta valida fino al 31 dicembre 2018 ».

910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

915. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1^o gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1^o luglio 2018 relative a:

- a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.

(omissis)

931. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

(omissis)

986. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: « diecimila » è sostituita dalla seguente: « cinquemila ».

987. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: « 10.000 » e « diecimila », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 5.000 » e « cinquemila »;
- b) all'articolo 3, comma 4, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « sessanta ».

988. Le disposizioni di cui ai commi da 986 a 989 si applicano a decorrere dal 1^o marzo 2018.

989. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall'articolo 48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

(omissis)

997. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: « 1^o gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1^o gennaio 2018»;
- b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
- c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

(omissis)

1063. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1^o gennaio 2018.

(omissis)